

Prot. n. 2_152_MINISTERI

Roma, 18 febbraio 2009

[Info Interno n. 2](#)

Ministero dell' Interno

Ultime notizie

Di seguito sono riportate tutte le ultime novità del Coordinamento Nazionale, che potete richiedere in sede o consultare sul sito web www.uglstatali.it :

- Pensione ed esonero nel pubblico impiego
- Nuove disposizioni per i mutui sulla prima casa
- Federalismo fiscale: cosa cambia
- Con il voto in condotta più attenzione al comportamento
- Adozioni internazionali, 2008: anno record per l'Italia

Pensione ed esonero nel pubblico impiego

I dipendenti pubblici (tranne il personale della scuola) con 35 anni di anzianità di servizio, per gli anni 2009-2011 può ottenere un esonero, cioè una sospensione del rapporto di lavoro, di durata variabile, fino ad un massimo di cinque anni e percepire un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello goduto per competenze fisse ed accessorie, e maturare i contributi in misura intera. Se il dipendente svolge in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato opportunamente documentata, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata al 70%. La richiesta di esonero deve essere presentata entro il 1° marzo di ciascun anno (a condizione che

entro l'anno solare sia raggiunto il requisito minimo di anzianità contributiva) e non è revocabile. L'esonero non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici. Durante tale periodo il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuità e professionalità, purché non a favore di amministrazioni pubbliche o di società e consorzi dalle stesse partecipati. Circa il trattenimento in servizio, la nuova normativa distingue una fase transitoria da una a regime. La differenza rispetto alla precedente normativa (art.16 decreto legislativo 503/92) è nella facoltà attribuita all'amministrazione di avvalersi o no del dipendente anche dopo che abbia maturato il diritto di andare in pensione. Sulla risoluzione del rapporto di lavoro le norme sono immediatamente applicabili e l'amministrazione pubblica è tenuta a rispettare il preavviso di 6 mesi dopo che il dipendente abbia raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.

Nuove disposizioni per i mutui sulla prima casa

Il ministero dell'Economia e delle finanze ha inviato a tutti gli istituti finanziari, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, una lettera circolare con la quale illustra le modalità applicative delle nuove misure in materia di tassi sui mutui, introdotte dall'art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in corso di esame parlamentare). Come è noto, la norma è contenuta nel pacchetto anticrisi varato dal Governo alla fine di novembre 2008. Essa prevede per i mutui a tasso variabile che le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.

Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si applica all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009. La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9. Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione (art. 3 decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

Federalismo fiscale: cosa cambia

Con 156 voti favorevoli, 6 contrari e 108 astenuti, il Senato ha approvato il disegno di legge in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo

119 della Costituzione. Tra le novità contenute nel disegno di legge che passa ora all'esame della Camera dei deputati la perequazione infrastrutturale. Il Senato ha, infatti, approvato all'unanimità il testo dell'emendamento proposto dal governo che sancisce un principio fondamentale di equità e di riequilibrio tra la Sardegna e le altre regioni italiane. ed ha aggiunto: "Il progetto di riequilibrio varato oggi - ha dichiarato il presidente del Consiglio Berlusconi - consentirà ai cittadini sardi e alle imprese isolate di avere pari condizioni di produzione e di trasporto considerato che tutti i divari socio-economici e infrastrutturali saranno misurati e compensati dallo Stato e dall'Unione Europea". La risposta sull'impatto economico della riforma - ha detto il Ministro Tremonti intervenuto in Senato il 21 gennaio - non può che essere di natura politica e procedurale, posto che alle ragioni di copertura finanziaria dovrà essere data risposta in fase di emanazione dei decreti attuativi piuttosto che al momento del varo della legge delega. A tal fine è già operativa una data-room per la raccolta e l'analisi dei dati - ha affermato Tremonti - cui contribuiscono tutti i soggetti istituzionali coinvolti, considerato che la valutazione definitiva dell'impatto di ciascun intervento dovrà essere condiviso e comunque intervenire prima del relativo decreto. Il nuovo testo ha assorbito altri due disegni di legge sul federalismo fiscale, uno promosso dal Consiglio regionale della Lombardia, e l'altro d'iniziativa dell'opposizione. Inoltre, sono state introdotte modifiche sulla perequazione infrastrutturale e sulle città metropolitane e su Roma capitale.

Con il voto in condotta più attenzione al comportamento

È stato pubblicato il 23 gennaio 2009 il decreto n.5 del 16 gennaio u.s. emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale, dall'anno scolastico 2008/2009, sono ridefiniti i criteri di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado. Grazie alle nuove norme la valutazione del comportamento, espressa collegialmente dal Consiglio di classe secondo la normativa vigente, concorre alla valutazione complessiva degli studenti insieme con la valutazione degli apprendimenti. Qualora in sede di scrutinio finale essa risulta inferiore alla sufficienza (cioè inferiore a 6/10), comporta automaticamente la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi. La valutazione di insufficienza del comportamento può essere attribuita, soprattutto in sede di scrutinio finale, solo in presenza di comportamenti di particolare gravità (tenuti nel corso dell'anno dallo studente senza che questi abbia dimostrato successivamente apprezzabili cambiamenti del proprio comportamento), riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto degli studenti e i Regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla scuola per più di 15 giorni.

Adozioni internazionali, 2008: anno record per l'Italia

Nel 2008 sono stati 3977 i bambini accolti in Italia tramite adozioni internazionali, con un incremento del 16,3% rispetto all'anno precedente: questi alcuni dei dati che emergono dal Rapporto della Commissione per le Adozioni internazionali per l'anno 2008, presentato il 20 gennaio scorso a Palazzo Chigi. In ambito internazionale, l'Italia nel 2007 si è collocata al terzo posto dietro Stati Uniti e Spagna. Cresce, quindi, la capacità di accoglienza delle famiglie italiane, anche riguardo ai bambini più grandi o a fratelli: lo Stato assicura il suo sostegno grazie ad un rimborso, nei limiti indicati dalla normativa, delle spese sostenute per il viaggio e il soggiorno ed un sistema di deduzione fiscale. Il 2008 è stato un anno record anche per quanto riguarda le relazioni internazionali, essenziali in questo campo. Infatti, dopo la fase interna che prevede la necessaria autorizzazione da parte del tribunale dei minorenni per le famiglie richiedenti, le adozioni dipendono in gran parte dai rapporti che si instaurano con i paesi di provenienza dei bambini. E' stato siglato un Accordo bilaterale con la Federazione russa e si sono svolti incontri con le autorità di altri paesi, tra cui Slovacchia, Nepal, Brasile, Colombia; dopo un lungo negoziato, è imminente la conclusione del procedimento di adozione per i primi 22 minori della Repubblica Popolare Cinese. A tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive opera la Commissione per le adozioni internazionali, garantendo che le adozioni avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale

Il Coordinatore Nazionale UGL-Interno
Gianni Giangregorio